Il Condominio Bellavista 2/3 (C.F. 91053320338),, v.lo Edilizia 26, Piacenza, amministrato da Piacenza Condomini S.r.l.,(Cf. ), in persona del legale rappresentante pt., sig. Filippo Camoni (C.F. ), con sede in Piacenza, Emilia Parmense 43, **delega l'Avv. Giovanna Turchio *del Foro di Piacenza*** *a rappresentare e difendere il predetto Condominio Bellavista 2/3 nel giudizio monitorio per il recupero del credito nei confronti dei sigg.ri* ***OBI UZODINNA,*** *c.f. BOIZMM63S11Z335L)* ***nato ad Aba (Nigeria) l'11.11.1963 ed OBI Ljeoma MARY*** *(c.f. BOILMM67B15Z335 C) nata ad Abi (Nigeria) il 15.02.1967, entrambi residenti a Piacenza in Via Nasalli* in ogni fase e grado del predetto giudizio, anche nell’eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo ed in appello, nella fase esecutiva, compresa l'eventuale fase di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, conferendole ogni più ampia facoltà inerente il mandato alle liti, ivi compreso quello di conciliare e transigere la lite, nominare sostituti processuali, chiamare terzi in causa, deferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunzie, incassare somme e rilasciare quietanze, eleggere domicilio, proporre azioni caurelari anche in corso di causa, proporre domande riconvenzionali.

***ELEGGO*** domicilio presso lo studio legale dell'**Avv. Giovanna Turchio,** in Piacenza, Via Genocchi 16, pec **turchio.giovanna@ordineavvocatipc.it**

***DICHIARA***, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, di essere stato edotto che i dati personali richiestimi direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico; a tal proposito presto il mio consenso al loro trattamento che avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alla finalità del presente incarico. Dichiara altresì di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara, infine, di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce e circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione.

., **sig. Filippo Camoni**, nella qualità di legale rappreresntante p.t. di **Piacenza Condomini S.r.l.,** amministratore di **Condominio Bellavista 2/ 3 Piacenza**

Vera la firma.

***Avv. Giovanna Turchio***

Il Condominio Bellavista 2/3 (C.F. 91053320338),, v.lo Edilizia 26, Piacenza, amministrato da Piacenza Condomini S.r.l.,(Cf. ), in persona del legale rappresentante pt., sig. Filippo Camoni (C.F. ), con sede in Piacenza, Emilia Parmense 43,

**Dichiara**

di essere stato informato della possibilità di avvalersi del **procedimento di mediazione** previsto dall’art. 2 D.lgs. 69/2013 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta  *con i sig.ri Obi Uzodimma e Obi Ljeoma Mary* per il recupero del credito di oneri condominiali ed in particolare che:

a) ai sensi del d. lgs. 28/2010 è possibile avvalersi del procedimento di mediazione per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili;

b) ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità nei giudizi in cui è esercitata un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento dei danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

c) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

d) il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, mentre l'imposta è dovuta per la parte eccedente;

e)agli organismi di conciliazione pubblici e è dovuta un'indennità, compresa tra un minimo ed un massimo, mentre agli organismi costituiti da enti privati sono dovute indennità stabiliti dai regolamenti dagli organismi stessi approvati;

d) nell'ipotesi di cui al punto b), la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve alcuna indennità all'organismo;

e) sono previste delle maggiorazioni massime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione abbia esito favorevole;

f) per le materie in cui la mediazione è obbligatoria è prevista una riduzione di 1/3.

alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato alla indennità stessa fino alla concorrenza di € 500,00, mentre in caso di insuccesso il credito d'imposta è ridotto della metà;

g) il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero della Giustizia in compensazione ex art. 17 D. Lgs. 241/97, nonché da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 T.U. Imposte sui redditi.

**Inoltre, dichiara di essere stato edotto:**

1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. D. L. n. 132/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia ;

2) che la convenzione di negoziazione conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati è redatta in forma scritta a pena di nullità, e che il termine per l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;

3) che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

4) che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all’invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.;

5) che dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;

6) che i difensori e le parti sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale;

7) che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili;

8) che copia dell’accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati.

Sig.**. Filippo Camoni**, nella qualità di legale rappreresntante p.t. di **Piacenza Condomini S.r.l.,** amministratore di **Condominio Bellavista 2/ 3 Piacenza**

**Vera la firma**

**Avv. Giovanna Turchio**